

CONSIGLIO DI STATO.

Sezione IV, decisione 23 febbraio 1893, *Pres. SPAVENTA P., Est. BIANCHI; Monte dei poveri di Napoli (AVV. GALDO) C. Ministero interni.*

Opera pia — Concentramento — Comuni di più provincie interessati (L. sulle istituzioni pubbliche di beneficenza 17 luglio 1890, art. 62).

Quando un'Opera pia sia stata creata a beneficio di Comuni appartenenti a provincie diverse, per ottenere il concentramento nella Congregazione di carità é necessario che siano chiamate a deliberare in proposito tutte le rappresentanze dei singoli Comuni cui l'Opera pia interessa. (1)

Il Consiglio, ecc. (*Omissis*) — Attesoché secondo l'art. 62 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, serie 3, l'applicazione delle disposizioni precedenti, relative al concentramento delle istituzioni pubbliche di beneficenza nella Congregazione di carità, deve essere promossa mediante proposta delle rispettive Amministrazioni o Congregazioni interessate e dei rispettivi Consigli comunali, udito il Consiglio provinciale, se la istituzione concerna più Comuni; sopra tutte le dette proposte la Giunta provinciale amministrativa deve dare il suo avviso motivato; e quando una istituzione abbia per iscopo la beneficenza a pro degli appartenenti a provincie o a Comuni diversi da quelli in cui ha sede, le proposte e i pareri spettano ai Corpi ed alle Autorità delle provincie e Comuni che vi abbiano interesse.

Che rispetto alla pia Opera dei maritaggi annessi al *Monte dei poveri* di Napoli si verifica il caso specialissimo d'una istituzione di beneficenza concernente più Comuni appartenenti a provincie diverse; poichè, secondo le tavole di fondazione, e secondo l'espressa disposizione dell'art.5, n.1, dello statuto speciale di quella pia Opera, al beneficio della dote possono aspirare indistintamente le donzelle che abbiano « la cittadinanza napoletana o di Nocera dei Pagani ».

Che veramente un simile caso non trovasi previsto espressamente in alcuna delle disposizioni contenute nel predetto art.62 della legge, giacchè in quella che é scritta sotto la lettera *b* é bensì contemplata *una istituzione che concerna più Comuni*, ma vi è supposto che questi dipendano da una sola provincia, come risulta manifestamente dall'esservi prescritto che debba essere *udito il Consiglio provinciale*; la stessa osservazione vale eziandio relativamente al paragrafo penultimo, nel quale é stabilito che anche nel caso predetto debba dare il suo avviso motivato la *Giunta provinciale amministrativa*; e in fine al paragrafo ultimo, facendosi l'ipotesi d'una istituzione di beneficenza destinata a pro degli appartenenti *a provincie o a Comuni diversi da quelli in cui ha sede*, e statuendosi che allora le *proposte e i pareri*, di cui nei precedenti paragrafi dell'articolo, *spettino ai Corpi ed alle Autorità delle provincie e Comuni che vi abbiano interesse*, si é voluto escludere che tali proposte e pareri spettino invece ai Corpi ed alle Autorità delle provincie o dei Comuni in cui sia la sede d'istituzioni di beneficenza fondate a solo vantaggio degli appartenenti ad altre provincie o ad altri Comuni, ma non si é regolato il caso in cui qualche istituzione di beneficenza sia creata a sussidio dei poveri di più provincie o di più Comuni appartenenti a provincie diverse, né si é determinato se alle Autorità ed ai Corpi sì dell'una che dell'altra provincia o dell'uno o dell'altro Comune, ovvero a quale di essi debba spettare di fare le proposte o dare i pareri.

Che però, dovendosi in mancanza d'una disposizione espressa intendere ed applicare la legge secondo la presumibile intenzione del legislatore, non si può disconoscere che da tutto l'insieme delle disposizioni di questa legge sulle Istituzioni di beneficenza, e specialmente da quella appunto dell'ultimo paragrafo del detto art. 62 risulta come siasi voluto che i nuovi ordinamenti di quelle Istituzioni debbano essere attuati sulle proposte e sentiti i pareri delle Amministrazioni e delle

rappresentanze provinciali e comunali a cui é affidata la gestione o la protezione degli interessi dei poveri, a vantaggio dei quali le Istituzioni stesse sono destinate.

Che, applicando tale principio al caso in cui si verifichi, come nell'attuale, che una Istituzione di beneficenza sia stata creata a beneficio dei poveri appartenenti a Comuni di provincie diverse, é da ritenersi che quando pure il concentramento possa essere proposto indifferentemente dalla Congregazione di carità o dal Consiglio dell'uno o dell'altro di quei Comuni, sia però indispensabile che anche il Consiglio dell'altro Comune interessato sia chiamato a deliberare in proposito, acciocché tutti gli interessi impegnati nelle mutazioni d'ordinamento promosse siano equamente rappresentati e tutelati.

Che dunque intorno al concentramento della pia Opera dei maritaggi annessa al Monte dei poveri di Napoli, non avendo deliberato, né essendo stato chiamato a dare il suo avviso il Consiglio comunale di Nocera dei Pagani, mentre pure della beneficenza di quella pia Opera sono chiamate a fruire anche le donzelle appartenenti al detto Comune, é da reputarsi incompleto il procedimento seguito, e quindi illegittimo nello stato attuale il decretato concentramento.

Che essendo su tale motivo ben fondato il presente ricorso, diviene superfluo ogni esame degli altri che furono dedotti in appoggio di esso e specialmente di quello che si vorrebbe fondato sulla mancanza di notifica da parte del Consiglio comunale di Napoli del voto favorevole al concentramento, dato con deliberazione d'urgenza dal regio Commissario straordinario per l'amministrazione di quel Comune.

Che non essendovi parte contraddicente al ricorso, non può farsi luogo alla chiesta condanna nelle spese.

Per questi motivi, ecc.